

STUDIO ASSOCIATO

Rag. Franco Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani

COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

Dott. Stefano Dani

COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 16/06/2022

A tutti le Aziende

Loro sedi

CIRCOLARE FLASH N. 17

Oggetto: **INDENNITÀ UNA TANTUM DI 200 EURO DI COMPETENZA LUGLIO 2022**

- **INPS, Messaggio n. 2397 del 13 giugno 2022**
- **Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022**

Procediamo a elaborare la presente circolare in virtù della norma di legge e del citato Messaggio Inps. Sin dall'approvazione della Normativa ci siamo resi subito conto che questa operazione è molto laboriosa in tutti i suoi aspetti, comunque, ci riserviamo quanto prima di tornare sull'argomento, appena l'Istituto (ci auguriamo presto), emanerà una circolare esplicativa che vada a chiarire aspetti ancora assai dubbiosi.

Con il **Messaggio n. 2397 del 13 giugno 2022**, l'**INPS** fornisce le **istruzioni** per l'esposizione e il conseguente **recupero** nel flusso **Uniemens** dell'**indennità una tantum di 200 euro** da riconoscere, a cura dei datori di lavoro, ai **lavoratori dipendenti**, con la retribuzione del mese di **luglio 2022**. Si tratta della misura introdotta dall'art. 31 del DL n. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) finalizzata al sostegno dei consumatori, **spettante ai lavoratori dipendenti che abbiano beneficiato, nel primo quadrimestre 2022, almeno per un mese, della riduzione di 0,8 punti percentuali dell'aliquota contributiva IVS (riduzione spettante in presenza di imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692,00 euro) stabilita dalla Legge di Bilancio 2022 e che dichiarino di non essere titolari di trattamenti pensionistici e di reddito di cittadinanza.**

Rispetto al messaggio divulgato dall'Istituto, risulta di assoluto rilievo il riferimento ai fini del conguaglio della predetta indennità, alle “denunce e quindi agli stipendi di competenza del mese di luglio 2022”: sebbene la norma preveda, a oggi, la corresponsione dell'indennità con la retribuzione pagata a luglio 2022.

Un'ulteriore importante precisazione fornita nel Messaggio n. 2397/2022 riguarda la previsione contenuta nel comma 2, art. 31 del DL 50/2022 in base alla quale l'indennità una tantum di 200 euro spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.

A tale proposito, l'INPS chiarisce che il **lavoratore**, laddove risulti **titolare di più rapporti di lavoro**, potrà chiedere il pagamento dell'indennità a un solo datore di lavoro, dichiarando a quest'ultimo di non avere fatto analoga richiesta ad altri datori.

La dichiarazione cui è subordinata la corresponsione dell'indennità, volta ad attestare la non titolarità, da parte del lavoratore, di trattamenti pensionistici e di reddito di cittadinanza, deve pertanto essere integrata con l'indicazione di non beneficiare dell'indennità una tantum di 200 euro in relazione a ulteriori rapporti di lavoro eventualmente in corso di svolgimento.

Nei prossimi giorni vi invieremo tale dichiarazione nominativa per quei dipendenti a cui spetta il Bonus di € 200,00, in virtù dei dati in nostro possesso.

Per i dipendenti assunti dal 1° maggio 2022 in poi, nella stessa dichiarazione, ci sarà da barrare un'ulteriore ipotesi, ovvero di avere usufruito, almeno per un mese nel periodo da Gennaio 2022 ad Aprile 2022, presso altro Datore di Lavoro, della riduzione di 0,8 punti percentuali dell'aliquota contributiva IVS (riduzione spettante in presenza di imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692,00 euro).

La dichiarazione deve ritornarci compilata e firmata quanto prima.

L'Istituto evidenzia, inoltre, che nell'ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato la predetta indennità, comunicherà a ciascuno di essi la quota parte dell'indebita compensazione effettuata e da riversare, precisando, al riguardo, che l'importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro interessati alla restituzione.

Il Bonus sarà esente sia da imposizione fiscale che contributiva, sarà anticipato, laddove dovuto, dal Datore di Lavoro, il quale lo recupererà in fase del flusso Uniemens di competenza luglio 2022.

Come già descritto all'inizio della presente comunicazione, si segnala che la piena attuazione della misura necessita anche di una circolare che affronti gli aspetti applicativi e le numerose criticità segnalate all'Istituto già in fase di analisi della norma che ha istituito la predetta misura.

CASI DI RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITA' EROGATA DIRETTAMENTE DALL'INPS

L'art. 32 del DL n. 50/2022 dispone che l'**INPS**, **previa apposita domanda**, eroghi l'**indennità una tantum pari a 200 euro**:

- **ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**, iscritti alla Gestione Separata INPS, i cui contratti siano in essere alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del DLn. 50/2022 (art. 32, comma 11);

Per tali soggetti, ulteriori condizioni per beneficiare dell'indennità sono

- la titolarità di un reddito derivante dai suddetti rapporti di co.co.co non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021;
 - non essere titolari di trattamenti pensionistici;
 - non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, **previa domanda da effettuarsi tramite Patronato.**
- **Ai lavoratori autonomi privi di Partita Iva**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021, siano stati titolari di contratti Autonomi Occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del C.C.

Per tali soggetti, ulteriori condizioni per beneficiare dell'indennità sono

- l'accredito di almeno un contributo mensile in relazione ai suddetti contratti e
- essere già iscritti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del DL n. 50/2022, alla Gestione Separata INPS, **ovvero coloro che abbiano superato € 5.000,00 nell'anno, previa domanda da effettuarsi tramite Patronato.**

Nel caso in cui abbiate le 2 casistiche sopra descritte, vi invitiamo a rendere noto a tali soggetti, la procedura da seguire per l'eventuale ottenimento del Bonus.

STUDIO ASSOCIATO PERUZZI TRIGGIANI DANI